

(N. 2180-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 30 settembre 1952

Soppressione del Ministero dell'Africa Italiana.

ONOREVOLI SENATORI. — Sebbene la dura realtà che siamo chiamati a vivere obblighi ciascuno di noi a far tacere le ragioni del cuore pure occorre confessare che non è senza un velo di malinconia che si affronta questo disegno di legge.

L'idea coloniale, che oggi si dice volga al tramonto e sembra in effetti debba cedere il passo a concezioni di maggiore civiltà e di migliore ispirazione, può avere fra noi acerrimi nemici o strenui difensori; si può essere sinceramente convinti che tutto il sangue ed il danaro ed i sacrifici spesi nelle terre, per noi tragiche, d'Africa sarebbero stati più utilmente impiegati in Italia; può considerarsi il momento presente come il bilancio fallimentare di una lunga illusione o come

l'epilogo tragico di una generosa missione di civiltà; quali che siano i pensieri, le idee, i sentimenti, o le conclusioni, è certo che non può essere, con indifferenza, affrontato questo momento cruciale della nostra storia di antichissimo popolo civilizzatore.

Spontaneamente il pensiero va a tutti gli italiani che si sentirono invincibilmente attratti dal continente nero, esploratori, missionari, geografi, commercianti, contadini, gente altissima o umilissima che, perseguendo idealità, sogni, calcoli, interessi, tracciarono itinerari, fissarono punti di sicuro ritrovo, seguirono il corso di grandi fiumi, resero intelligibili i linguaggi, diffusero tra gli indigeni il nome d'Italia e consolidarono il suo prestigio di grande Nazione; e, dopo questi

illustri od oscuri pionieri, il pensiero va ai tanti e tanti giovani soldati d'Italia che consacrarono con il loro sangue la nostra volontà a trasformare in giardino il deserto, a far sorgere, come facemmo, e scuole e chiese e palazzi e strade lì dove erano sì le indistruttibili vestigia di Roma ma su di esse soltanto sabbia; ed, in ultimo, il pensiero si volge a tutti i vivi, alla folla silenziosa e tragica dei coloni cacciati da quelle terre che il loro sudore rese fertili come poche nella nostra stessa Italia, espulsi dalle case costruite amorosamente pietra su pietra e dove nacquero i figli che anche quella terra chiamavano Italia; va alla mortificata folla dei tecnici, degli impiegati, degli insegnanti, dei commercianti, degli operai che guardano verso quella terra dove tanto lottarono, lavorarono, costruirono e soffersero e che sentono quasi come loro perchè creata dal loro sacrificio e dal loro lavoro; e non si può non sentire come una grande tristezza di tutti questa che è la pena di sì gran parte dei nostri connazionali.

Tacerla sarebbe, per tutti, finzione; tacere che una grande sofferenza ci è stata inflitta sarebbe insincerità; chè il dolore per quanto da noi è stato perduto sussiste ed è una realtà che ogni italiano porta con sè pensosamente recriminando un passato d'irresponsabilità e d'incoscienza che, in breve volger di tempo, ha distrutto quanto il popolo italiano aveva, con le sue virtù e con il suo lavoro, creato in una visione precorritrice di fini ben lontana da quella oppressiva e sfruttatrice di una colonizzazione tradizionale e mal concepita.

E se non fosse per la certa speranza che il mondo sarà costretto, per la spinta di idee nuove che, per il bene dell'umanità, avranno il sopravvento, a risolvere il problema dei popoli ancora incapaci di autogoverno e di evoluzione democratica con l'umana concezione di una fraterna, onesta, sincera collaborazione tra gli Stati, cui l'Italia non dovrà e potrà essere estranea, il velo d'inevitabile amarezza — che, però, nulla toglie alla serenità di una valutazione assolutamente obbiettiva e di eventi e di necessità in cui nessuna parte avranno velleità e fantasia — assurgerebbe alla pena più spinta per l'ingiustizia che il

popolo italiano, a seguito del trattato di pace, ha dovuto subire e si trasformerebbe in un senso d'insopprimibile ribellione ad un destino quanto mai immeritato e crudele.

* * *

La valutazione di questo disegno di legge va fatta, quindi, mettendo da parte ogni inutile rimpianto, con fede nelle virtù del popolo italiano, con fiducia nel suo avvenire ed in un destino migliore per l'umanità tutta, con visione non limitata alle fluttuazioni che si producono nella vita politica di ogni Nazione.

Il Ministero dell'Africa Italiana va soppresso, e tale richiesta non può non essere accolta o contrastata. La sua soppressione è stata domandata da più parti, e da tempo, come una realtà logicamente aderente ad una situazione di fatto incontrovertibile: quella di un organo che non ha alcuna funzione sostanziale da assolvere.

S'impone; nonostante sarebbe stato più opportuno che essa si fosse inserita nel più ampio problema posto alla Nazione dall'articolo 95 della Costituzione; e ciò solo per una soluzione più omogenea e per determinazioni disciplinari più consone.

È una necessità storica ed è la conseguenza della privazione delle nostre colonie impostaci dal duro trattato di pace; poichè non vi è alcunchè da amministrare è ovvio che l'organo che a ciò provvedeva debba essere smobilitato.

Di conseguenza la Commissione non poteva non approvarne la soppressione; ma è stata d'avviso — aderendo a giustificatissime richieste che si sono levate da più parti — che non tutto andasse completamente distrutto o disperso.

Convinta che l'opera dell'Italia in favore della civilizzazione e del progredire del territorio africano non sia finita con la perdita delle colonie e che tutta un'era nuova di sviluppo, di relazioni, di assistenza si avanza per la valorizzazione economica del territorio africano e per il progresso materiale e morale di quelle parti della popolazione che sono ancora in una fase più arretrata di civiltà, con visione molto lontana da ogni fantasia, ha voluto che, nell'effettuare lo smobi-

lizzo di tutta la lineare e sapiente organizzazione del Ministero dell'Africa Italiana, non tutto andasse distrutto; e, nel proporre e richiedere, con fini ben determinati, la trasformazione ed il potenziamento dell'Istituto Italiano per l'Africa, ha precisato che fosse chiaramente inteso che non può e nè deve essere disperso quel patrimonio di mezzi, di materiale, di competenze, di esperienze acquistate in circa settanta anni di attività italiana in Africa.

Sia ben chiaro il concetto; ciò non per vani sogni politici di un passato che non ritorna, ma perchè l'Italia intende partecipare alla soluzione del problema della valorizzazione del continente nero che, in questi ultimi tempi, per tante ragioni (che in questa relazione sarebbe fuor di luogo specificare o dettagliare) ha acquistato carattere di attualità e di urgenza per la evidente connessione d'interessi che esiste tra l'Africa e l'Europa.

V'è tutta un'opera da svolgere, tutta una collaborazione da mettere in atto, necessità da soddisfare, tanti compiti da assolvere; e l'Italia che ha già contribuito tanto efficacemente alla risurrezione di buona parte del continente africano, e che si sente legata a quelle popolazioni da vivissime correnti di simpatia, non può essere assente od essere estraneata da tutto ciò; per il che deve tener su e potenziare un organo che sia in grado di mettere la Nazione nella possibilità di poter efficacemente partecipare, in collaborazione ed in concorrenza con altri popoli europei, alle iniziative di ogni specie che riguarderanno quel continente sia sotto l'aspetto del suo progresso politico, sociale, economico, culturale, sia sotto il riflesso più concreto di un popolamento emigratorio che dia possibilità di lavoro e di benessere a forti aliquote d'immigrazione da parte di paesi sovraccarichi di popolazione.

Per tal fine la Commissione ha deciso di proporre per l'approvazione che, con separato provvedimento da presentare al Parlamento, venga disposta la devoluzione all'Istituto Italiano per l'Africa delle attività e del materiale scientifico-culturale del sopprimendo Ministero, affinchè tale Ente venga potenziato ed adeguato a compiti di ampio respiro che dovrà assolvere nel campo degli studi sul-

l'Africa vuoi per la loro divulgazione in rapporto al progresso di quel continente e della collaborazione a tale opera vuoi ai fini della preparazione culturale e specifica del lavoro italiano in quel continente. Onde l'Italia sia veramente pronta e preparata per far fronte a tutte quelle possibilità che le si potranno offrire per partecipare all'opera di trasformazione e di valorizzazione del continente africano ed all'elevazione delle native arretrate popolazioni; opera nella quale, è fuori discussione, l'Europa è seriamente impegnata.

* * *

L'esame della conseguente proposta ripartizione, attribuzione e trasferimento ad altri Ministeri di alcune funzioni permanenti o di stralcio che il sopprimendo Ministero disimpegna, a tutela d'interesse generale del nostro paese e di particolari categorie di cittadini, e che non possono dirsi esaurite, non ha dato luogo a rilevanti osservazioni.

In effetti al trasferimento si è provveduto in base al criterio della competenza e deve riconoscersi che la ripartizione di queste residue funzioni risponde all'esatto criterio tecnico amministrativo del prevalente interesse funzionale; per cui poco o niente era da osservarsi in merito.

La Commissione ha creduto però proporre che, per ovvii motivi, al Ministero degli Esteri fosse trasferito quanto costituisce il servizio dell'Archivio Storico oggi posto alla dipendenza dell'Ufficio Studi e, per quanto si attiene al Museo Coloniale o dell'Africa Italiana, ha deliberato, non concordemente, di mantenere la fatta attribuzione al Ministero della pubblica istruzione formulando però il preciso voto che lo stesso non venga in alcun modo smembrato e che debba essere mantenuto nella sua integrità.

Tale voto trova la sua ragione d'essere in particolari considerazioni che il Senato non potrà non ritenere più che giustificate.

Il Museo coloniale o meglio dell'Africa Italiana ha una sua particolare fisionomia che non può essere svisata con ripartizioni, trasferimenti, o aggregazioni; non può finire, insomma, nell'insieme di tutti gli altri Musei d'Italia.

Non si tratta, come taluni possono credere, di una normale raccolta di ricordi o di curiosità esotiche o un rifugio di vecchie memorie di un tempo che fu; è invece, un complesso organico, fornito di fototeca, di cine-teca, di discoteca, di sale cinematografiche, di una sezione mostre ed esposizione che è un tutt'uno con un insieme di oggetti che documentano tutta la nostra opera, la nostra storia, la nostra capacità, il nostro studio ed il nostro amore alla valorizzazione ed all'incivilimento di quelle parti dell'Africa nelle quali avevamo preso sede.

È una documentazione mirabile e perfetta; dai primordi alle ultime fasi, dall'epoca eroica dei precursori, degli esploratori, dei missionari, alle realtà acquisite in ogni campo; in quello economico come in quello agricolo, sociale, culturale, tutto un corredo etnografico, storico, archeologico, paleontologico che dà possibilità di studio e d'interessamento infinito per la preparazione tecnico culturale ambientale di tutti coloro che dovranno o vorranno prepararsi a partecipare allo sviluppo delle future relazioni da crearsi con i popoli dell'Africa.

Tale organismo, e di tale natura, deve, perciò, essere mantenuto nella sua attuale omogeneità e composizione e curato non solo per il suo Sacratio ed i suoi ricordi, ma per quanto v'è di vivo come conoscenza, come studio e strumento di attività di alcuni servizi che il Museo attualmente esplica e che sono essenziali per le evenienze future di sviluppo e di relazioni con il continente nero.

Il Senato, perciò, non potrà quindi non accogliere il voto unanime della Commissione in maniera che esso sia il viatico per il trasferimento di tale organismo al Ministero della pubblica istruzione ed arra di certezza e di sicura vita e sviluppo.

* * *

Per quanto riguarda la soppressione del Ministero (articoli 1-5-6-17) e l'attribuzione delle relative funzioni non esaurite (articoli 2-3-4) la Commissione ha ritenuto di migliorare il testo ministeriale sia prevedendo l'eventuale raggruppamento e fusione degli enti pubblici con fini economici o di altra na-

tura operanti nell'Africa Italiana poichè quello previsto dal testo governativo era da ritenersi, *a priori*, insufficiente e ristretto, (articolo 6) e sia accogliendo le osservazioni per le spese delle gestioni passate; ed all'uopo ha formulato i relativi emendamenti che, per essere di facile intuizione e logicamente necessari, non meritano delucidazioni e risalto dappoichè essi completano le norme in maniera che non vi siano dubbiezze o perplessità di attuazione.

* * *

Sempre a seguito della disposta soppressione e delle attribuzioni delle relative funzioni non esaurite il grosso del disegno di legge (dall'articolo 7 all'articolo 16) detta norme relative al trattamento da farsi al personale del sopprimendo Ministero per favorirne lo sfollamento e per la sua sistemazione ed utilizzazione.

Questa parte del disegno di legge, come era ovvio, ha tenuto più impegnata la Commissione e per la valutazione politica sociale del problema e per la varietà delle situazioni giuridiche esistenti nei diversi tipi di rapporto d'impiego e per la naturale connessione che esso ha con quanto s'intende fare per la riforma della Pubblica Amministrazione ed i limiti che pur si devono imporre all'appesantimento del complesso burocratico dello Stato; per cui si è cercato di contemperare tutte le esigenze nel miglior modo possibile migliorando quanto era stato proposto senza intaccare sostanzialmente lo schema del disegno di legge del Governo e cercando di venire incontro alle aspirazioni delle categorie interessate con una maggiore comprensione.

Tutto ciò ha dato luogo a viva ed animata discussione per la quale non si è certo deliberato all'unanimità chè, anzi, qualche riserva di emendamento è stata fatta dal relatore a cui si è consentito che, in sede di discussione in Aula, presentasse alcune modifiche di sua esclusiva iniziativa affinché il Senato possa avere la piena cognizione del contrasto ed abbia a decidere, completamente informato, in merito.

E non poteva essere altrimenti. La valuta-


zione di tutte queste norme non è stata certamente facile. Molte considerazioni hanno influito a rendere difficile il contemperamento: la necessità di vagliare i provvedimenti con spirito di profonda umanità sia perchè si tratta di dipendenti dello Stato che hanno adempiuto, lontano dalla madre Patria, con fedeltà, con capacità, con alto senso di responsabilità, per lunghi anni e, per lo più, in condizioni difficilissime, tutto il loro dovere ed oltre, e che hanno più degli altri sofferto per la guerra; sia perchè tale personale è costituito da cittadini che per il 30 per cento sono invalidi o mutilati, per il 50 per cento reduci dai campi di concentramento, per il 75 per cento danneggiati di guerra con la perdita, talvolta totale, di tutti i propri beni e suppellettili, e che per il 100 per cento, ha avuto troncato la propria carriera; e sia perchè non è possibile licenziare o mettere sulla strada ottimi impiegati sol perchè, non essendovi più colonie, non hanno attività specifiche da svolgere. Per il che la conciliazione delle due esigenze: quella della riforma dell'Amministrazione che vuol procedere ad un riordino, evitare ampliamento e allargamento di quadri con l'altra di dare congrua possibilità di sistemazione al personale non inserito in maniera stabile nel complesso organico dello Stato, certo non ha potuto raggiungere una perfetta aderenza anche perchè la diversità delle situazioni giuridiche del rapporto d'impiego ha impedito di far scendere a soluzioni desiderate.

* * *

Il Ministero dell'Africa, invero, ha una sua peculiare e particolare organizzazione dovuta alla sua natura, al suo sviluppo, alle varie necessità e contingenze profilatesi con l'andare dei tempi, ed è perciò che il suo personale è raggruppato in due grandi categorie: una che è data dal *Personale dipendente dal Ministero* vale a dire inserito nella vita amministrativa dello Stato con regolare rapporto d'impiego (N. 9656 unità) e l'altra dal *Personale* dallo stesso solo *amministrato* (N. 1384 unità).

La prima categoria è a sua volta suddivisa in due grandi branche: quella del *Personale di ruolo* vero e proprio (1802 unità) e quella *non di ruolo* con 7804 unità e che, a sua volta, è frazionata in tre distinti gruppi in relazione alla natura giuridica del proprio rapporto d'impiego; e precisamente: in un primo gruppo composto dal *Personale a contratto tipo* (regolato dal decreto ministeriale 30 aprile 1929 n. 129 e successive modificazioni, n. 2411 unità), in un secondo gruppo da quello a *contratto speciale a tempo indeterminato* (regolato dall'articolo 2 del regio decreto 12 settembre 1935 n. 1816 unità numero 5365), in un terzo gruppo costituito dal *Personale a ferma temporanea* (unità 78).

La seconda categoria, invece, è meno numerosa ed è costituita dal *Personale degli Enti dipendenti dai cessati governi coloniali* e da quello *degli ex uffici coloniali dell'economia* (unità n. 71).



Tale particolare configurazione ed organico e la conseguente variata natura contrattuale da essa derivante non poteva non dare conseguenze di valutazione diverse di cui tanto il disegno di legge del Governo che la 1^a Commissione hanno dovuto tener conto formulando norme adeguate e cercando di avvicinarsi a regolamento impostato ad equità e giustizia sulla base di presupposti di diritto scaturienti dalle singole posizioni giuridiche delle varie categorie interessate; ed è stato, perciò, che la Commissione ha proceduto all'esame del provvedimento partitamente per ciascuna categoria valutando attentamente ad una ad una le richieste che gli interessati hanno fatto tenere con abbondanza di delucidazioni ed osservazioni alle quali, in buona parte e, laddove è stato possibile, si è dato accoglimento con opportuni emendamenti al testo di legge di cui si discute.

In seguito a tale dettagliato esame la Commissione ha emendato gli articoli 8 e 9 che dovranno regolare il trattamento da farsi a coloro che facciano domanda di cessazione dal servizio nonchè gli articoli 11, 13, 14, 15 e 16 che dettano norme relative alla posizione del Personale a seguito della soppressione e la sua utilizzazione con delle aggiunte dichiarative e provvedendo all'inquadramento, attraverso i ruoli speciali transitori, del Personale sanitario la cui posizione restava quanto mai precariamente considerata nel testo governativo.

In ultimo la Commissione ha formulato, in conformità del suo preciso pensiero, l'emendamento alle funzioni dell'Istituto Italiano per l'Africa stabilendone i compiti che il provvedimento dovrà tener presenti per il necessario suo riordinamento strutturale e funzionale.

* * *

Certo la Commissione, specie per quanto riflette l'ultima parte della legge relativa ai provvedimenti per il personale, non si è illusa di aver formulato un testo perfetto e che possa contentare tutti ed accogliere tutte le aspirazioni, rivendicazioni e richieste.

Ma quando si voglia tener presente che, in virtù delle leggi vigenti, con la soppressione del Ministero, avrebbe potuto farsi luogo al collocamento in disponibilità degli impiegati di ruolo secondo le norme del rela-

tivo stato giuridico ed al licenziamento degli impiegati non di ruolo, nessuno può disconoscere che non poco è stato fatto per tutte le benemerite categorie di impiegati interessati le quali sono state liberate da serie preoccupazioni per il loro avvenire dappoichè a tutti, si è dato assoluta sicurezza e serenità.

D'altra parte la legge sarà migliorata dai vari provvedimenti delegati.

Ad essi, cui è stato, per necessità di cose, giuocoforza ricorrere, pur dando preciso indirizzo, si è lasciato la relativa elasticità necessaria di soluzione per non turbare la vita amministrativa degli impiegati delle Amministrazioni presso le quali sarà praticato il passaggio della massa di personale da trasferire senza comprimere sensibilmente il normale sviluppo di carriera per coloro che dovranno essere inseriti mantenendo, d'altra parte, il pieno rispetto dell'attuale trattamento del loro grado ed anzianità (articolo 11).

Anche per il Personale *amministrato* dal Ministero dell'Africa Italiana si è avuta piena comprensione e si è assicurata la loro sistemazione (articolo 15), in maniera non indubbia.

Il punto dolens del disegno di legge si è concretizzato nella formulazione dell'articolo 12 che dovrà regolare il trattamento del Personale a contratto tipo il quale non voglia avvalersi della facoltà ad esso consentita dall'articolo 14 della legge 5 giugno 1951 n. 376 recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948 n. 262 sulla situazione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.

La categoria avrebbe desiderato ben diverso trattamento.

Invero il Personale assunto a contratto per i servizi tecnici e speciali delle colonie sostiene — in ciò avvalorato da non molto precisi pronunziati del Consiglio di Stato che, a più riprese, ha sentenziato che il Personale assunto a contratto dall'Amministrazione coloniale « costituisce una categoria ed, in certo modo, un ruolo di Personale avente carattere di stabilità, piante organiche, progresso di carriera, trattamento economico e disciplinare analoghi a quelli vigenti per il Personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato » — di avere sempre goduto e di godere

un trattamento giuridico ed economico del tutto particolare in quanto il contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929 n. 129 ha creato un rapporto che si differenzia sostanzialmente non solo nella qualificazione ma anche nella sua disciplina giuridica dal comune rapporto di avventiziato.

In base a tale assunto la categoria aveva richiesto innanzi tutto il trasferimento puro e semplice nei ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato ed in via gradata la creazione di un ruolo speciale o ancora più subordinatamente l'assegnazione in servizio stabile.

La Commissione, però, sempre per il rispetto dell'avvio che pur bisogna dare alla riforma dell'Amministrazione, per la considerazione di non rendere ancor più farragginosa, complessa e complicata la macchina amministrativa dello Stato e soprattutto, per quel contemperamento che si era proposto ai fini dell'efficienza e di una facilitazione per la futura riforma, ha ritenuto, sia pure con lieve maggioranza, di non accogliere le su precisate richieste ed ha mantenuto il testo formulato dal Governo nel disegno di legge il quale non altera, per coloro che non intendono beneficiare dell'inserimento nei ruoli transitori, l'attuale posizione giuridica ed economica fino alla scadenza dei contratti in corso.

Soluzione che, a rigor di termini, non può dirsi iniqua, e, che comunque, non interessa il grosso degli appartenenti a tale categoria

per i quali è preferibile l'accettazione dei ruoli transitori, ma circa seicento unità di grado 6°, 7° ed 8° che ancora oggi esplicano mansioni e funzioni di molto rilievo e che hanno possibilità varie per il loro avvenire.

Onde, nel complesso, si può affermare, con sicurezza, che il disegno di legge, sia per la visione di insieme del problema dello smobilizzo di quanto va a cessare o a riformarsi, sia per il particolare riflesso umano che esso ha con la massa impiegatizia interessata, risponde non solo ad onestà di intenzioni ma è stato formulato con il maggior senso di responsabilità.

Sicura di ciò la 1ª Commissione sottopone al Senato il disegno di legge così come da essa è stato emendato e lo raccomanda per l'approvazione; e, poichè la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana dimostra, coi fatti, come l'Italia d'oggi sia ben lontana da superate concezioni coloniali, si augura anche che, con l'approvazione del disegno di legge, il mondo riconosca la volontà del nostro Paese a contribuire e a partecipare, nel nome del progresso civile, a quella cooperazione e collaborazione internazionale necessaria per lo sviluppo delle zone arretrate e che è l'unico mezzo sicuro per risolvere felicemente uno dei più grandi problemi che, nell'attuale momento, assilla e forma l'ansia dell'Umanità.

LEPORE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Ministero dell'Africa italiana, istituito con regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205, modificato con regio decreto 8 aprile 1937, n. 431, è soppresso.

Art. 2.

Le attribuzioni del Ministero dell'Africa italiana sono trasferite come segue:

1. — *Al Ministero degli affari esteri:*

a) le attribuzioni inerenti all'Amministrazione fiduciaria della Somalia;

b) le attribuzioni concernenti gli interessi pubblici e privati e i servizi pubblici italiani nei territori della Libia e dell'Eritrea;

c) le attribuzioni relative all'assistenza ai connazionali residenti nei territori delle ex colonie italiane ed ai nativi dell'Africa orientale italiana e della Libia residenti in Italia;

d) il servizio per il rientro in Italia ed il ritorno in Africa dei cittadini italiani;

e) le attribuzioni relative all'Istituto agronomico per l'Africa italiana, a termini del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1939, n. 730.

2. — *Al Ministero dell'interno:*

a) le attribuzioni in materia di assistenza, nel territorio nazionale, ai profughi della Libia, Somalia, Eritrea ed Etiopia;

b) le attribuzioni demandate al Ministero dell'Africa italiana con il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Identico.

c) le attribuzioni relative all'assistenza ai connazionali residenti nei territori delle ex colonie e quelle relative ai cittadini italiani che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 32 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

d) *identico;*

e) *identico;*

f) la conservazione dell'Archivio storico.

Identico.

a) le attribuzioni in materia di assistenza, nel territorio nazionale, ai profughi ed ai nativi della Libia, Somalia, Eritrea ed Etiopia;

b) *identico;*

c) le attribuzioni inerenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.

3. — *Al Ministero delle finanze:*

a) i servizi e l'Azienda relativi al Monopolo statale delle banane di cui al regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive modificazioni.

4. — *Al Ministero del tesoro:*

a) le attribuzioni in materia di risarcimento dei danni di guerra nei territori già di sovranità italiana in Africa;

b) le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle passate gestioni, attive e passive, dei Governi coloniali, eccetto quelle di cui al successivo n. 5, nonchè le attribuzioni inerenti alla resa dei conti ed alla revisione dei conti arretrati ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni.

5. — *Al Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra presso il Ministero del tesoro:*

— le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle spese facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali per forniture, requisizioni, lavori pubblici e prestazioni varie ai sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, e successive norme integrative.

6. — *Al Ministero della difesa:*

a) le attribuzioni esercitate dal Ministero dell'Africa italiana e concernenti, a qualsiasi titolo, il personale militare e militarizzato, fatta eccezione per gli impiegati civili dello Stato

c) *identico.*

Identico.

Identico.

Identico.

— le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle spese facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali per forniture, requisizioni, lavori pubblici e prestazioni varie ai sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, e successive norme integrative, nonchè al rimborso delle spese a carattere assistenziale sostenute in Africa Orientale Italiana ai sensi del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 20 gennaio 1947, n. 59.

I provvedimenti del Commissario sono disposti con l'osservanza del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sulla sistemazione dei contratti di guerra ed il recupero dei contributi, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Identico.

militarizzati, già in servizio o di stanza nei territori di sovranità italiana in Africa e tuttora in servizio nei territori della Libia e dell'Eritrea;

b) il servizio stralcio militare.

7. — Al Ministero della pubblica istruzione:

— l'amministrazione del Museo coloniale.

Art. 3.

La Commissione per la concessione di acconti ai danneggiati di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, esercita le proprie funzioni presso il Ministero del tesoro.

Le Commissioni di cui all'articolo 6 del regio decreto 3 febbraio 1938, n. 591, per la revisione dei prezzi degli appalti di lavori pubblici nell'Africa italiana, di cui all'articolo 1 del regio decreto 21 dicembre 1938, n. 2109, per l'esame delle riserve relative alle opere pubbliche nell'Africa italiana, ed agli articoli 2 e 9 della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, per la corrispondenza di acconti sui crediti relativi a forniture, prestazioni varie e lavori pubblici in Africa italiana, sono soppresse e le relative funzioni sono devolute al Comitato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, presso il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, da integrarsi con due funzionari del soppresso Ministero dell'Africa italiana mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, saranno trasferite ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio del prevalente interesse funzionale, le attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana nei riguardi di istituzioni, società ed associazioni, di qualunque natura e denominazione.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Le Commissioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 21 dicembre 1938, n. 2109, per l'esame delle riserve relative alle opere pubbliche nell'Africa Italiana ed agli articoli 2 e 9 della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, per la corrispondenza di acconti sui crediti relativi a forniture, prestazioni varie e lavori pubblici in Africa Italiana sono soppresse e le relative funzioni sono devolute al Comitato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, presso il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra. Detto Comitato è integrato, quando si trattino materie già devolute al Ministero dell'Africa italiana, da due funzionari del soppresso Ministero da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Identico.

Il Governo è delegato a disporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, la messa in liquidazione degli enti pubblici con fini economici o di altra natura, già operanti nell'Africa italiana e della cui conservazione non si ravvisi attualmente l'utilità. Coi provvedimenti che dispongono la liquidazione, oltre a determinarsi i poteri dei Commissari liquidatori, sarà stabilita la procedura di liquidazione nonchè il trattamento spettante, a seguito della stessa, al personale in servizio.

Art. 5.

Le Sezioni staccate del Ministero dell'Africa italiana, che non lo siano state ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1949, n. 51, sono soppresse entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Col decorso dello stesso termine viene soppresso il Deposito misto speciale di Napoli.

La Ragioneria centrale del Ministero dell'Africa italiana è soppressa.

Art. 6.

Per l'attuazione di quanto disposto nei precedenti articoli e per l'espletamento degli altri compiti previsti dalla presente legge, è istituito, alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la durata di non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, un « Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana », diretto da un funzionario di grado non inferiore al IV di detta Amministrazione, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal numero minimo indispensabile di dipendenti di ogni gruppo, grado e categoria, da determinarsi con lo stesso decreto.

Per i servizi di Ragioneria del predetto Ufficio il Ministero del tesoro provvederà con un Ufficio di ragioneria avente le stesse attribuzioni delle Ragionerie centrali.

Il Governo è delegato a disporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, l'eventuale raggruppamento o fusione degli enti pubblici con fini economici, o di altra natura, già operanti nell'Africa italiana, nonchè la messa in liquidazione di quelli della di cui conservazione non si ravvisi l'utilità. Coi provvedimenti che dispongono la liquidazione, oltre a determinarsi i poteri dei Commissari liquidatori, sarà stabilita la procedura di liquidazione nonchè il trattamento spettante, a seguito della stessa, al personale in servizio.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Per l'attuazione di quanto disposto nei precedenti articoli e per l'espletamento degli altri compiti previsti dalla presente legge, è istituito, alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la durata di non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, un « Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana », diretto da un funzionario di grado non inferiore al IV di detta Amministrazione, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal numero minimo indispensabile di dipendenti di ogni gruppo, grado e categoria, da determinarsi con lo stesso decreto.

Identico.

Art. 7.

Può essere disposta la cessazione dal servizio del personale di ruolo, qualunque sia la sua età ed anzianità di servizio, del personale a contratto tipo e del personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, che nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ne faccia domanda all'Ufficio istituito col precedente articolo 6.

In base a domanda da presentarsi allo stesso Ufficio e nello stesso termine di cui al comma precedente, è consentita altresì la cessazione dal servizio del personale assunto a contratto speciale a tempo indeterminato destinato a prestare temporaneo servizio presso l'Amministrazione dell'Africa italiana o altre Amministrazioni dello Stato in conformità della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, o che si trovi nei territori delle ex colonie italiane alle dipendenze delle Autorità locali, con retribuzione a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato italiano.

La cessazione dal servizio avrà effetto dal 1° o dal 16 del mese, immediatamente successivi alla data del provvedimento.

Art. 8.

Al personale di ruolo del soppresso Ministero dell'Africa italiana collocato a riposo ai sensi del precedente articolo 7 è concesso:

a) un aumento di cinque anni, elevati a sette per coloro che hanno la qualifica di combattente, partigiano combattente e profugo d'Africa, del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia a quelli della liquidazione della pensione o della indennità per una sola volta;

b) in aggiunta al trattamento di pensione, una somma da corrispondersi in unica soluzione, pari alla differenza, per il periodo occorrente al compimento del 65° anno di età e comunque non oltre due anni, tra il trattamento di quiescenza, a titolo di pensione o di assegno di caro-viveri, e quello di attività a titolo

Art 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

a) un aumento di cinque anni, elevati a sette per coloro che hanno la qualifica di combattente, partigiano combattente o profugo d'Africa, del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia a quelli della liquidazione della pensione o della indennità per una sola volta;

b) *identico;*

di stipendio, indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e indennità di funzione o assegno perequativo, da computarsi nelle misure spettanti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, ed inoltre una somma pari a sei mensilità del predetto trattamento di attività;

c) in aggiunta alla indennità per una sola volta, da liquidarsi in ragione di tanti ottavi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, una annualità dello stipendio, della indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e della indennità di funzione o assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio.

Art. 9.

Al personale assunto a norma del contratto tipo, approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, nonchè al personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, sarà corrisposta, in caso di cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 7, una indennità pari a tante mensilità di stipendio o retribuzione, d'indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e di indennità di funzione o di assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, quanti sono gli anni, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato alle dipendenze dello Stato

Al personale indicato nel secondo comma dell'articolo 7, l'indennità è liquidata nella misura e con i criteri stabiliti nel precedente comma.

In aggiunta alla indennità di cui ai commi precedenti, è corrisposta ai personali ivi previsti una semestralità degli assegni indicati nel primo comma del presente articolo e verrà trasferita in proprietà, a coloro che ne siano forniti, la polizza di assicurazione.

Nei confronti dei personali stessi sono considerati utili agli effetti del computo dell'indennità di cui al presente articolo:

c) *identico.*

Art. 9.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

a) il servizio prestato alle dipendenze dei cessati governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed eventualmente delle locali autorità di occupazione bellica;

b) il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato in soggezione alle forze di occupazione nei territori già di sovranità italiana in Africa;

c) il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino al massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839.

Art. 10.

I funzionari del ruolo di governo in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre

a) *identico*;

b) *identico*;

c) *identico*.

d) il servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839.

Art. 9-bis.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono applicabili anche al personale non di ruolo già dipendente dal Ministero dell'Africa italiana il quale, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, abbia ottenuto il collocamento nei ruoli transitori o nei ruoli organici corrispondenti di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 9 sono applicabili anche al personale il quale, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia avuto rifiutato l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici.

Agli effetti del precedente comma, il personale interessato dovrà presentare la prescritta domanda all'Ufficio competente entro tre mesi dalla comunicazione scritta del rifiuto dell'inquadramento.

Art. 10.

Identico.

1933, n. 1578, che cessino dal servizio in applicazione dei precedenti articoli, hanno diritto, quando ne facciano richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di essere iscritti agli albi dei procuratori e degli avvocati, senza limitazione di numero, purchè abbiano prestato, rispettivamente, dieci o quindici anni di servizio nell'Amministrazione dell'Africa, di cui almeno la metà in colonia.

Art. 11.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi distaccato presso amministrazioni diverse da quella dell'Africa italiana, continua a prestare servizio nella attuale posizione.

Il personale addetto ai servizi trasferiti a norma del precedente articolo 2 continua nella propria destinazione, in qualità di comandante, presso i Ministeri nei confronti dei quali avviene il trasferimento.

Il personale addetto ai servizi ed uffici soppressi, che non venga assegnato all'ufficio di cui al precedente articolo 6, sarà ripartito, nella posizione di comando, fra le Amministrazioni contemplate nel precedente articolo 2 ed altre Amministrazioni dello Stato, in proporzione delle rispettive esigenze.

I provvedimenti di comando sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati e con quello per il Tesoro.

Le competenze spettanti al personale comandante, nelle misure fissate per la sede in cui il personale è destinato in servizio, sono a carico dell'Amministrazione di destinazione, a decorrere dalla data del comando.

Art. 11.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi distaccato presso Amministrazioni diverse da quella dell'Africa italiana, comprese quelle con ordinamento autonomo, continua a prestare servizio nella attuale posizione.

Identico.

Il personale addetto ai servizi ed uffici soppressi o che dovesse, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, rientrare in Italia dai territori già di sovranità italiana in Africa, che non venga assegnato all'ufficio di cui al precedente articolo 6, sarà ripartito, nella posizione di comando, fra le Amministrazioni contemplate nel precedente articolo 2 ed altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in proporzione delle rispettive esigenze.

Identico.

Al personale comandante spetta, a decorrere dalla data del comando ed a seguito della presente legge, a carico dell'Amministrazione di destinazione, il trattamento economico complessivo spettante, in base agli ordinamenti in vigore, al personale di pari gruppo, categoria e grado della predetta Amministrazione che presta servizio nelle medesime località ed esplica le stesse mansioni.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia destinato a prestare temporaneo servizio presso il soppresso Ministero dell'Africa italiana od altre Amministrazioni statali ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839. Esse si applicano altresì al personale che faccia domanda di cessazione dal servizio ai sensi del precedente articolo 7, fino alla data in cui ha effetto la cessazione suddetta.

Art. 12.

Il personale a contratto tipo che non si avvalga della facoltà ad esso consentita dall'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, resta nell'attuale posizione giuridica ed economica fino alla scadenza dei contratti in corso, o fino al 31 dicembre 1952, se i contratti vengano a scadere prima di tale data.

L'Ufficio di cui al precedente articolo 6 e, dopo la sua cessazione, le Amministrazioni fra cui lo stesso personale sarà ripartito, sono autorizzati a rinnovare i contratti ad ogni successiva scadenza, col trattamento giuridico ed economico risultante dal contratto in rinnovazione.

Al detto personale, in caso di mancata rinnovazione del contratto, verrà corrisposta una indennità in misura pari a quella prevista dal primo comma del precedente articolo 9.

Al personale di ruolo sono conferibili, in deroga anche a norme speciali vigenti, tutte le funzioni direttive, ispettive, esecutive e d'ordine istituzionalmente spettanti al personale di pari gruppo e grado dei corrispondenti ruoli delle Amministrazioni di comando.

Identico.

Art. 12.

Il personale a contratto tipo che non si avvalga della facoltà ad esso consentita dall'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, resta nell'attuale posizione giuridica ed economica fino alla scadenza dei contratti in corso, o fino al 30 giugno 1953, se i contratti vengano a scadere prima di tale data.

L'Ufficio di cui al precedente articolo 6 e, dopo la sua cessazione, le Amministrazioni fra cui lo stesso personale sarà ripartito, sono autorizzati a rinnovare i contratti ad ogni successiva scadenza, col trattamento giuridico ed economico risultante dal contratto originario e sue rinnovazioni.

Al detto personale, in caso di mancata rinnovazione del contratto, verrà corrisposta una indennità in misura pari a quella prevista dal primo comma del precedente articolo 9 computandola in base al trattamento spettante alla data di scadenza del contratto.

Art. 13.

Il personale a contratto speciale a tempo indeterminato che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti destinato in servizio presso Amministrazioni dello Stato e che non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 7 è inquadrato con effetto dalla data del distacco, ed esclusa ogni corresponsione di competenze arretrate, nelle categorie del personale statale non di ruolo previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, in base al titolo di studio ed alle mansioni esercitate dalla stessa data nonchè alla categoria di appartenenza presso l'Amministrazione di provenienza.

Al detto personale è conservato, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza del trattamento economico in godimento, nella misura effettivamente praticata dall'Amministrazione, a titolo di stipendio o retribuzione, rispetto al trattamento per gli stessi titoli pertinente alla categoria in cui è effettuato l'inquadramento, tenuto conto della anzianità di servizio statale.

Nei confronti del medesimo personale non potrà farsi luogo ad alcun recupero per pagamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti del personale stesso sono computati come servizio utile ed ininterrotto ai fini degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza previsti per il personale non di ruolo:

a) il servizio prestato presso i cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed eventualmente alle dipendenze delle locali autorità di occupazione bellica;

Art. 13.

Il personale a contratto speciale a tempo indeterminato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti destinato in servizio presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 7, è inquadrato, con effetto dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, nelle categorie del personale statale non di ruolo previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, in base al titolo di studio ed alle mansioni esercitate alla stessa data nonchè alla categoria di appartenenza presso l'Amministrazione di provenienza con esclusione, a tale titolo, di ogni corresponsione di competenze arretrate.

Ferme restando le attribuzioni e le facoltà deliberanti della Commissione interministeriale costituita per il riesame, la valutazione e la definizione della posizione giuridica ed economica del personale a contratto speciale a tempo indeterminato, al personale di cui al comma precedente è conservato, a titolo di assegno *ad personam*, riassorbibile nei successivi aumenti di retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento a titolo di stipendio, spettante in applicazione degli inquadramenti già deliberati o da deliberare dalla Commissione predetta, rispetto alla retribuzione inerente alla categoria della tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenuto conto dell'anzianità di servizio statale.

Identico.

Identico.

a) *identico;*

b) il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato in soggezione delle forze di occupazione nei territori già di sovranità italiana in Africa;

c) il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino al massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839.

Il personale di cui al comma primo del presente articolo il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovandosi nelle condizioni previste dalla citata legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, non risulti utilizzato presso Amministrazioni dello Stato, è licenziato con diritto al trattamento economico di cui al precedente articolo 9, nella misura spettante alla data stessa. A tal fine resta escluso il computo del periodo di tempo di cui alla lettera c) del citato articolo 9 e nessun assegno è dovuto per il periodo intercorso tra la data di scadenza del congedo coloniale e la data del licenziamento.

Art. 14.

Nel periodo di sei mesi previsto dall'articolo 6 della presente legge, i posti di ruolo del Ministero dell'Africa italiana che si renderanno vacanti nei gradi non superiori al quinto per effetto delle cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo 7 potranno essere conferiti per promozioni in misura non eccedente la metà.

Le funzioni del Consiglio di Amministrazione saranno esercitate da una Commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta del funzionario preposto alla direzione del-

b) *identico*;

c) *identico*;

d) il servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 839.

Identico.

Art. 14.

Nel periodo di tempo previsto dall'articolo 6 della presente legge, i posti di ruolo del Ministero dell'Africa italiana che si renderanno vacanti nei gradi non superiori al quinto per effetto delle cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo 7 potranno essere conferiti per promozioni in misura non eccedente la metà.

Identico.

l'Ufficio di cui all'articolo 6, nonché di tre funzionari di grado V del personale di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per le materie riguardanti il personale dei singoli corpi tecnici, la Commissione è integrata con la partecipazione del funzionario di gruppo A più elevato in grado del rispettivo corpo.

La Commissione di disciplina è costituita di tre funzionari dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, di cui uno avente grado non inferiore al V, che la presiede, e due scelti tra i funzionari appartenenti al grado VI.

Art. 15.

Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare ed attuare il trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a condizione che garantiscano al personale la conservazione dell'anzianità di servizio, del grado e della anzianità di grado acquisita nei ruoli di provenienza, nonché un normale sviluppo di carriera.

A tal fine le norme delegate istituiranno transitoriamente presso le singole Amministrazioni, a seconda delle rispettive esigenze, o dei posti aggiunti ai ruoli ordinari o dei separati ruoli aggiunti, sempre per un numero di posti ragguagliato al numero dei dipendenti appartenenti ai ruoli organici del soppres-

Identico.

Identico.

Per le materie riguardanti il personale a contratto tipo di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, e quello a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, continueranno a funzionare presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana le Commissioni istituite, rispettivamente, con i decreti ministeriali 15 gennaio 1945 e 20 dicembre 1949.

Art. 15.

Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare ed attuare il trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a condizione che garantiscano al personale la conservazione dell'anzianità di servizio, del grado e della anzianità di grado acquisita nei ruoli di provenienza, nonché un normale sviluppo di carriera e la piena parificazione al personale dei ruoli di destinazione o corrispondenti.

Identico.

so Ministero dell'Africa italiana che verranno ad essere trasferiti alle Amministrazioni stesse; detti ruoli comprenderanno un adeguato numero di posti di grado superiore da coprirsi per promozione tra gli appartenenti al ruolo quando se ne verifichino i presupposti, secondo gli ordinamenti vigenti. I posti così istituiti non potranno per alcun motivo essere attribuiti a personale di diversa provenienza; e le promozioni relative non potranno essere effettuate in proporzioni superiori a quelle consentite al corrispondente personale dei ruoli ordinari delle rispettive Amministrazioni.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per favorire la cessazione volontaria dal servizio del personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale e della Libia e la sistemazione presso pubbliche Amministrazioni del personale che non usufruisca di detta facoltà.

Tale provvedimento dovrà determinare i criteri per la valutazione, a favore di tali dipendenti, del servizio da loro prestato presso gli enti medesimi, nonché presso gli uffici della Amministrazione dello Stato cui siano stati o siano in qualsiasi forma addetti. Le provvidenze da disporsi col decreto stesso dovranno uniformarsi a quelle già adottate o che verranno adottate per i dipendenti da enti pubblici dei territori sui quali, per effetto del trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare la cessazione volontaria dal servizio del personale anche sanitario degli enti dipendenti dai Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia, nonché del personale già in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio Eritreo dell'Economia, il Comitato dell'Economia della Somalia e presso gli Uffici Coloniali dell'Economia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e successive modificazioni, e la sistemazione presso pubbliche Amministrazioni del personale che non fruisca di tale facoltà.

Tale provvedimento dovrà determinare i criteri per la valutazione, a favore di tali dipendenti, del servizio da loro prestato presso gli enti medesimi, nonché presso gli uffici della Amministrazione dello Stato cui siano stati o siano in qualsiasi forma addetti. Le provvidenze da disporsi col decreto stesso per il personale degli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia dovranno adeguarsi a quelle già adottate o che verranno adottate per i dipendenti da enti pubblici dei territori sui quali, per effetto del trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; quelle, invece, riguardanti il rimanente personale indicato nel precedente comma dovranno adeguarsi alle norme del regio decreto 20 settembre 1934, numero 2011, e successive modificazioni e a quelle del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639.

Con lo stesso provvedimento delegato verranno altresì emanate le norme idonee a consentire l'inquadramento nei ruoli transitori del personale non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana comandato presso l'Istituto Centrale di Statistica ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291. Tale personale alla fine del comando sarà destinato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 16.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di tutte le categorie in essa considerate che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o nei territori della Libia o dell'Eritrea.

Con lo stesso provvedimento delegato verranno altresì emanate le norme idonee a consentire, con opportune modalità, l'inquadramento del personale sanitario di 1^a categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana, assunto in base a contratto tipo o in base a contratto speciale a tempo indeterminato, in ruoli speciali transitori da istituirsi presso Amministrazioni i cui ordinamenti prevedono posti di sanitari anche se non in ruoli separati, e l'inquadramento nei ruoli transitori del personale non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana comandato presso l'Istituto Centrale di Statistica ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291. Tale personale alla fine del comando sarà destinato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 16.

Identico.

Il personale attualmente nei predetti territori, qualora cessi dal servizio ai sensi dell'articolo 7, conserverà il diritto al trattamento economico relativo al periodo di congedo ordinario maturato e non fruito all'atto del collocamento a riposo.

Art. 16-bis.

Con separato provvedimento, da presentare al Parlamento per l'approvazione entro quattro mesi dalla presente legge, sarà disposta la devoluzione all'Istituto italiano per l'Africa dell'attività e del materiale d'interesse scientifico e culturale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

Con lo stesso provvedimento verrà disposto il riordinamento strutturale e funzionale del-

Art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per il trasporto dei fondi disponibili, anche in conto residui, dallo stato di previsione della spesa del soppresso Ministero dell'Africa italiana a quelli delle altre Amministrazioni alle quali sono attribuiti i relativi servizi o è trasferito il personale di detto Ministero in dipendenza della presente legge.

l'Istituto suddetto per il suo adeguamento ai compiti che esso dovrà assolvere:

a) nel campo degli studi sull'Africa e per la loro divulgazione in rapporto specialmente al progresso di quel continente ed alla collaborazione italiana a tale opera;

b) ai fini della preparazione culturale e specifica del lavoro italiano in Africa.

Art. 17.

Identico.